

Roma, 21 novembre 2008

Prot. n. 3345/2008/F/mgt

Ill.mo
Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
On.le Maurizio Sacconi
Lungotevere Ripa, 1

00153 R O M A

Ill.mo
Sottosegretario di Stato
On.le Francesca Martini
Lungotevere Ripa, 1

00153 R O M A

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria,
Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti
Dott. Romano Marabelli
Via Giorgio Ribotta 5

00144 R O M A

Oggetto: La definizione di “atto medico veterinario”

Il Comitato Centrale della Federazione da me presieduta, da tempo avverte come urgente la necessità di declinare i contenuti della professione del medico veterinario, e ciò non con intenti corporativistici ma con la finalità di proteggere la salute e il benessere degli animali e dell'uomo e di scongiurare il pericolo di dequalificazione delle cure sanitarie con gravi disagi per la salute pubblica.

Per uniformare le previsioni europee con quelle nazionali la Federazione ha sviluppato una definizione di atto medico veterinario, in tutte le sue componenti scientifiche, etiche, professionali e di responsabilità, come di seguito:

Si definiscono “atto medico veterinario” le attività compiute, nel rispetto dei valori etici e deontologici, con l’obiettivo di mantenere e promuovere la salute e il benessere degli animali; tutte le attività di prevenzione della malattie degli animali; tutte le procedure diagnostiche, terapeutiche – comprese le medicine complementari – e riabilitative; le attività relative alla protezione dell’uomo dai rischi e dai danni derivanti dalle malattie degli animali, dal consumo di prodotti di origine animale con riguardo all’intera filiera produttiva finalizzato alla sicurezza alimentare; le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.

Le attività definite come atto medico veterinario sono di competenza dei medici veterinari iscritti agli Ordini professionali.

Il Medico veterinario è responsabile di ogni atto medico eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione.

La puntuale indicazione delle competenze veterinarie che deriva dalla definizione di “atto medico veterinario” così elaborata, pur non avendo l’intento di definire aree di competenza esclusiva, si prefigge lo scopo di individuare la “tipicità” delle prestazioni professionali con conseguente divieto di svolgimento delle stesse da parte di altri soggetti, affermando come in tal caso possa configurarsi il reato di cui all’art. 348 del codice penale.

Non può infatti negarsi la grave preoccupazione che si avverte legata al fenomeno dell’abusivismo professionale che non può che rinvigorirsi della presenza sul territorio di figure professionali carenti di una specifica formazione e senza alcuna attribuzione professionale.

A tutti i livelli istituzionali, all’OIE a livello mondiale ci stiamo battendo perché la veterinaria in generale venga considerata un bene pubblico e non un bene privato, nel senso che tutte le attività che vengono svolte, anche da parte del settore privatistico, anche dai liberi professionisti, devono avere una dignità rispetto agli obiettivi di sanità pubblica che perseguono.

Confidando che quanto esposto possa essere tenuto nella giusta considerazione e possa originare una iniziativa di natura legislativa, si resta a disposizione per ogni costruttivo confronto in argomento.

Molti cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

